



Udine 1.12.2009

Oggetto: Promemoria

1.Criterio di cassa allargato.

a-Tassazione del reddito di lavoro dipendente

Si ricorda che ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati è applicabile il cosiddetto principio di cassa allargato che considera percepiti dal dipendente e quindi tassabili nel periodo d'imposta, anche i compensi riferibili all'anno precedente ma corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

I compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno 2010 pertanto, parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d'imposta 2009 mentre i compensi corrisposti dopo il 12 gennaio saranno tassati con i compensi del 2010.

Per individuare la data del 12 gennaio, il momento da prendere a riferimento è quello in cui *"... il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore"*, CM 326/E del 23.12.1997.

In pratica, se il pagamento viene effettuato:

- con bonifico bancario: considerato che l'accredito sul c/c del beneficiario richiede almeno 1 giorno lavorativo dall'operazione di bonifico telematico e 2 se cartaceo (salvo che l'operazione avvenga sulla stessa banca) e che non è più consentito l'accredito con valuta fissa beneficiario con data precedente a quella dell'operazione, bisognerà accertarsi con la propria banca in quale data fare l'operazione affinché si renda disponibile sul conto del beneficiario entro il giorno 12 gennaio 2010;
- con assegno bancario: la data è quella indicata nell'assegno e l'uscita in contabilità deve essere rilevata con la medesima data;
- in contanti: l'uscita in contabilità deve essere rilevata con data non posteriore al 12/01/2010.

b - Determinazione del reddito d'impresa

Il principio di cassa allargato vale anche per quanto riguarda la deducibilità in capo alla società dei compensi corrisposti agli amministratori.

Considerato infatti che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti e che sono deducibili dal reddito dell'erogante nel periodo d'imposta in cui i compensi stessi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore, detti compensi saranno deducibili dal reddito 2009 della Società erogante solo se saranno corrisposti entro il 12 gennaio 2010.



Per quanto riguarda i compensi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori la deducibilità segue sempre il criterio della competenza; le retribuzioni degli stessi saranno deducibili nel periodo d'imposta 2009 anche se saranno corrisposte dopo il 12.1.2010.

C - Determinazione del reddito professionale

Per i professionisti che imputano i costi secondo il principio di cassa invece, l'Agenzia delle Entrate con cir. 54/E del 19.6.2002 ha disposto che:

“In applicazione del principio di cassa assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente sostenute dal professionista o artista nel periodo

d'imposta, nell'esercizio della professione o arte esercitata.

Si ritiene pertanto che i compensi corrisposti dal professionista a lavoratori dipendenti nel periodo dal 1 al 12 gennaio 2002, ancorche' riferiti a prestazioni rese nel 2001, devono essere dedotti dal reddito

del professionista nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettiva e documentata corresponsione del compenso e pertanto nel periodo d'imposta 2002.

Infatti, il criterio c.d. di "cassa allargata", previsto dall'art.48, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, trova applicazione solo in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. “

2. Lavoratori somministrati (ex interinali)

I dati dei lavoratori somministrati devono essere riportati sul libro unico del lavoro (LUL) nel solo mese in cui vengono inviati in azienda e nel solo mese in cui cessa l'invio dei lavoratori stessi.

Al fine pertanto di rispettare tale obbligo di registrazione dei lavoratori somministrati (ex interinali) sul libro unico, si invitano le Ditte a comunicare allo Studio , nel mese di assunzione e cessazione, i seguenti dati dei lavoratori somministrati:

- Nome e Cognome e Codice Fiscale;
- Luogo di lavoro;
- Data assunzione e Data cessazione;
- Dati identificativi della Agenzia per il lavoro (già società di lavoro interinale);
- Qualifica (operi, impiegati, quadri, ecc.) e Livello;

inoltre andranno comunicate tutte le eventuali proroghe con le relative nuove cessazioni.

Al momento della stipula del contratto è possibile chiedere all' Agenzia di somministrazione di trasmettere tali dati allo Studio anche via fax o e-mail.



3. Lavoro con voucher

Con l'approssimarsi delle festività natalizie potrebbe essere interessante per talune Ditte utilizzare lo strumento del lavoro accessorio.

Si ricorda infatti che durante il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio è possibile impiegare studenti con meno di 25 anni in lavori che soddisfano esigenze occasionali o saltuarie retribuendo il lavoro prestato a mezzo voucher. Tale tipologia di rapporto ha il vantaggio di poter occupare nella legalità dei lavoratori senza dover adempiere a tutti gli obblighi previsti per il lavoro dipendente (assunzioni, CCNL, libro paga, CUD, 770).

Si ricorda che gli studenti possono essere occupati anche per lavori di sabato e domenica indipendentemente dalle vacanze natalizie, pasquali o estive, e che, se minori (16-18 anni), devono avere l'autorizzazione del genitore.

Si ricorda infine che i pensionati e i lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione, mobilità e di cassa integrazione possono essere occupati con i buoni lavoro in qualsiasi attività che richieda un'impiego occasionale in ogni periodo dell'anno.

Si ritiene utile precisare che, salvo proroghe, la norma per i percettori di trattamenti di sostegno al reddito (disoccupazione, cassa integrazione ecc) trova applicazione sino al 31.12.2009.

4. Chiusura dello Studio durante le festività

Si comunica che lo Studio resterà chiuso in occasione delle festività natalizie

- il giorno 24 dicembre
- e il giorno 31 dicembre

5. Invio presenze

Per tutto quanto sopra ricordato e considerato il calendario delle prossime festività, si invitano le Ditte a voler anticipare, per quanto possibile, la comunicazione delle presenze di dicembre.